

**Risposta n. 247/2025**

***OGGETTO: Incentivo al posticipo del pensionamento per il personale iscritto alle forme esclusive dell'AGO – applicabilità dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Ente istante (di seguito "*Istante*") chiede chiarimenti all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Al riguardo, l'*Istante* evidenzia che il comma 286 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), come sostituito dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), prevede che «*I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28*

*gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».*

L'Istante rappresenta che, con tale modifica normativa, è stato ampliato l'ambito soggettivo dei destinatari dell'incentivo, accordando tale facoltà oltre a coloro che risultano titolari del requisito della pensione anticipata flessibile, anche a coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata.

Ai sensi della richiamata lettera *i-bis*) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir non concorrono a formare il reddito *«le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa»*.

Tenuto conto che tale disposizione non richiama espressamente le forme "esclusive" dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), l'*Istante* chiede se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme "esclusive", possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che *«anche per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nel caso optino per l'esenzione contributiva di cui in oggetto, in possesso dei requisiti normativi previsti dalla legge, sia applicabile il trattamento di esenzione fiscale di cui all'art. 51 comma 2, lettera i-bis)»*.

Tale motivazione, a detta dell'*Istante* sarebbe attinente alla portata estensiva della Legge di bilancio 2025 che *«mira ad ampliare la platea dei soggetti aventi diritto alla richiesta dell'esenzione contributiva, come chiaramente evidenziato nel testo normativo, da intendersi nel suo completo effetto per il vantaggio del richiedente. L'interpellante evidenzia come la mancata applicazione di tale beneficio fiscale rappresenterebbe*

*un'ingiustificata disparità di trattamento, nonché uno svilimento della novità legislativa, e ritiene che l'eventuale mancato aggiornamento della normativa fiscale in tal senso possa essere interpretato come una mera svista del legislatore».*

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Come evidenziato nella risoluzione 30 gennaio 2025, n. 45/E, l'attuale formulazione del comma 286 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2023 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (come previsto dalla previgente disciplina) ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 122.

In applicazione delle disposizioni sopra riportate, dunque, i lavoratori dipendenti iscritti alla predetta AGO o *«alle forme sostitutive ed esclusive della medesima»* che,

al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile oppure al trattamento di pensione anticipata possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Stante il richiamo contenuto nel citato articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del TUIR, dal punto di vista fiscale, le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Va rilevato, al riguardo, che il citato articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del TUIR riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alle sue forme sostitutive e non anche i lavoratori iscritti alle forme "esclusive" con la conseguenza che restano esclusi da tale disposizione i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO.

Dagli atti parlamentari (cfr. relazione tecnica di passaggio alla legge di bilancio 2025) emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l'esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

Nella citata risoluzione n. 45/E del 2025 è stato chiarito che la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione richiamata sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all'accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme "esclusive" dell'AGO non fosse accompagnata dall'esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.

In tal senso, nel citato documento di prassi, si è ritenuto che la modifica normativa recata dal citato comma 161 abbia, prima di tutto, individuato l'ambito soggettivo di applicazione dell'incentivo (lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima). Nel medesimo documento di prassi è stato rilevato, inoltre, che il terzo periodo del medesimo comma nel disporre che «*relativamente alla medesima (somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore) trova applicazione quanto previsto all'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR*», abbia inteso prevedere, per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte dei lavoratori medesimi, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo.

Per i motivi su esposti, come chiarito nella citata risoluzione n. 45/E del 2025, si ritiene che nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" di

assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo.

**Per il Direttore Centrale ad interim  
Atto di delega prot. R.I. 11963 del 30.06.2025**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**